

# UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



## AREA ORGANI COLLEGIALI E COORDINAMENTO

### REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI STRUTTURE

Testo aggiornato al D.R. n. 1105 del 18 aprile 2006

#### PREMESSA

Il presente Regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni conferite al Dipartimento di Strutture dell'Università della Calabria, secondo quanto disposto dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

#### FUNZIONI E STRUTTURE

##### Art. 1 - Finalità

Il Dipartimento di Strutture dell'Università della Calabria è un'unità operativa che promuove, organizza e sviluppa attività di ricerca e di didattica nei settori di propria pertinenza, di cui all'allegato A, che è parte integrante del presente Regolamento. Il Dipartimento svolge inoltre funzioni di servizio nell'interesse della collettività.

Il Dipartimento di Strutture ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale tecnico ed amministrativo per il suo funzionamento.

Il Dipartimento di Strutture promuove e coordina, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore, l'attività di ricerca di sua competenza. Fornisce il supporto, con i propri servizi e strutture, allo svolgimento dei programmi di ricerca, i cui responsabili scientifici afferiscono al Dipartimento stesso.

Il Dipartimento di Strutture coordina ed esegue attività di ricerca e di consulenza anche mediante contratti e convenzioni ai sensi dei Regolamenti di Ateneo.

Nell'ambito delle attività istituzionali, rientra anche lo svolgimento di analisi, prove e certificazioni su commesse di terzi.

Il Dipartimento concorre all'espletamento delle attività didattiche volte al conseguimento dei titoli di studio previsti dal Regolamento didattico di Ateneo, fornendo a tal fine i necessari insegnamenti delle discipline di interesse. Collabora con le Scuole di Specializzazione e con i Corsi di Perfezionamento, ove siano richieste competenze specifiche del Dipartimento. Eroga, inoltre, i servizi didattici di supporto agli insegnamenti, allo svolgimento delle tesi e degli elaborati finali ed all'espletamento di periodi di tirocinio.

Il Dipartimento di Strutture fornisce il supporto didattico e scientifico per l'espletamento dei corsi di Dottorato di Ricerca che il Dipartimento può gestire autonomamente o mediante partecipazione a gestione consortile.

Il Dipartimento di Strutture concorre, con i Consigli dei Corsi di Studio, alla programmazione ed all'organizzazione dell'attività didattica relativa agli insegnamenti di sua competenza nei Corsi di Studio.

È annesso al Dipartimento di Strutture e ne costituisce parte integrante il "Laboratorio Ufficiale Prove Materiali e Strutture", istituito ai sensi della Legge n. 1086 del 5-11-1971. L'attività del Laboratorio è disciplinata da un apposito regolamento interno approvato, nella prima stesura e nelle eventuali modifiche, dal Consiglio di Dipartimento di cui ai successivi Articoli 4 e 6.

Fanno parte del Dipartimento i Laboratori di ricerca, di servizio, di sperimentazione e di documentazione scientifica, disciplinati da appositi Regolamenti.

### **Art. 2 – Afferenza al Dipartimento**

Afferiscono al Dipartimento:

- a) i professori di ruolo e fuori ruolo che abbiano optato per l'afferenza;
- b) i ricercatori che abbiano optato per l'afferenza;
- c) i supplenti, gli affidatari di insegnamento e i professori a contratto;
- d) i titolari di assegni di ricerca;
- e) gli iscritti ai dottorati di ricerca con sede amministrativa nell'Ateneo e che afferiscano al Dipartimento;
- f) il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura;
- g) gli studenti che ne facciano richiesta.

Le modalità per l'afferenza al Dipartimento di professori e ricercatori sono disciplinate dal Regolamento Generale di Ateneo.

Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca attivati dal Dipartimento, i titolari di assegni di ricerca conferiti dal Dipartimento, nonché il personale tecnico-amministrativo operante nella struttura sono considerati afferenti al Dipartimento senza che occorra specifica domanda.

L'afferenza cessa de iure con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, con la scadenza dell'assegno di ricerca, con la rinuncia al proseguimento del corso di dottorato o all'assegno di ricerca, nonché a seguito di trasferimento ad altra struttura o cessazione dal servizio delle unità di personale assegnate al Dipartimento.

Sulle richieste di afferenza e sulla durata delle stesse figure di cui alle precedenti lettere c) e g), delibera il Consiglio di Dipartimento.

L'afferenza al Dipartimento di Strutture è incompatibile con l'afferenza ad altro Dipartimento.

### **Art. 3 – Organi al Dipartimento**

Sono organi del Dipartimento: il Consiglio di Dipartimento, il Direttore e la Giunta.

## CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

### Art. 4 - Composizione

Fanno parte del Consiglio di Dipartimento:

- a) i professori di ruolo e fuori ruolo che hanno optato per il Dipartimento;
- b) i ricercatori che hanno optato per il Dipartimento;
- c) una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo afferente al Dipartimento, in misura pari al 25% della consistenza della categoria, arrotondato all'intero superiore della consistenza della categoria;
- d) un rappresentante per ogni dottorato di ricerca attivato con sede amministrativa nell'Ateneo e che afferisce al Dipartimento;
- e) il Segretario amministrativo con voto consultivo, limitatamente a materie di sua competenza, e con funzione di segretario verbalizzante (ai sensi dell'art. 11 del DPR n. 567 del 28-9-87).

In caso di assenza o impedimento, il Segretario amministrativo designa un sostituto.

### Art. 5 - Elezione delle rappresentanze nel C.d.D. e durata del mandato

Prima di 60 giorni dalla scadenza del mandato delle rappresentanze, il Direttore del Dipartimento indice le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze mediante avviso, che sarà affisso all'Albo del Dipartimento almeno 30 giorni prima della data della votazione. Segue avviso di convocazione indicante il numero complessivo degli elettori, il numero dei rappresentanti da eleggere, il numero dei votanti necessario per la validità delle elezioni, pari almeno al 30% degli aventi diritto al voto.

Gli elenchi degli elettori sono affissi all'Albo del Dipartimento almeno dieci giorni prima della data delle votazioni; ogni elettore può prenderne visione e ricorrere, avverso errori e/o omissioni, entro sette giorni dalla data di pubblicazione.

Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze in seno al Consiglio di Dipartimento sono svolte dalla Commissione Elettorale nominata di cui all'art.12.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito delle rispettive componenti.

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio nel Dipartimento alla data di indizione delle elezioni. Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risultano eletti coloro che vantano maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica un triennio e possono essere eletti per un massimo di due mandati consecutivi. Essi perdono la carica qualora non afferiscano più al Dipartimento.

Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti iscritti nei corsi di dottorato di ricerca in seno al Consiglio di Dipartimento, l'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli studenti che, alla data di indizione delle elezioni, siano iscritti ad un dottorato di ricerca che abbia sede amministrativa nell'Ateneo e che afferisca al Dipartimento.

Risultano eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, risultano eletti coloro che vantano maggiore anzianità di ciclo. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica. I rappresentanti degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca durano in carica un biennio. Il conseguimento del dottorato di ricerca o la rinuncia al proseguimento dei corsi di dottorato comportano la decadenza dalla carica.

I mandati elettivi decorrono dal 1° Novembre.

In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi. Qualora la lista degli eletti sia esaurita, il Direttore indice elezioni suppletive entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza. Il nuovo componente resta in carica per lo scorcio del mandato in corso.

### **Art.6 - Attribuzioni**

Il Consiglio di Dipartimento esercita le attribuzioni previste dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

In particolare:

- a) detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a qualunque titolo assegnati al Dipartimento;
- b) detta i criteri generali per l'impiego coordinato del personale, dei mezzi, degli strumenti e delle attrezzature in dotazione;
- c) approva le proposte formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta, in ordine alle richieste da inoltrare al Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo, al fine di ottenere finanziamenti, personale tecnico-amministrativo e strutture in misura idonea a soddisfare le esigenze sia di ricerca che didattiche;
- d) approva la stipula dei contratti e convenzioni con enti esterni per lo sviluppo di attività di ricerca e di consulenza, definendone eventualmente le modalità di esecuzione;
- e) si pronuncia circa la creazione e la gestione di centri di ricerca interdipartimentali e di centri di servizio interdipartimentali che coinvolgano personale, apparecchiature scientifiche o tecniche, servizi, locali afferenti al Dipartimento e designa i propri rappresentanti nei relativi organi di gestione, ove previsti;
- f) delibera in merito all'uso ed all'eventuale ristrutturazione degli spazi in cui opera il Dipartimento;
- g) trasmette al Consiglio di Facoltà una relazione circa il lavoro scientifico svolto da parte dei ricercatori non confermati nel periodo della conferma;
- h) si esprime con riferimento alle proprie esigenze di funzionamento, circa le richieste di autorizzazione, avanzate da professori di ruolo e ricercatori, a dedicarsi periodicamente ad esclusiva attività di ricerca scientifica, oppure a ricoprire incarichi di insegnamenti all'estero;
- i) concorre:
  - con i Consigli di Facoltà, a coordinare le attività didattiche programmate dai Consigli dei Corsi di Studio;
  - con le Scuole di Specializzazione, con i Corsi di perfezionamento e con i Corsi di dottorato di ricerca, al coordinamento delle attività didattiche da ognuno di essi programmate;
- j) esprime parere motivato, in relazione ai settori scientifico-disciplinari afferenti al Dipartimento, in ordine alle richieste di nuovi posti di professori di ruolo, alle

- chiamate ed ai trasferimenti di professori di ruolo, nonché in ordine alle richieste di nuovi posti ed ai trasferimenti di ricercatori;
- k) esprime parere in ordine al conferimento delle supplenze da effettuare da parte dei Consigli di Facoltà, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari afferenti al Dipartimento;
  - l) per i settori scientifico-disciplinari di propria competenza, esprime il parere per la stipula di contratti per l'affidamento dei corsi ufficiali e di corsi integrativi;
  - m) concorda con le Facoltà e con gli interessati le modalità di svolgimento dell'attività dei professori collocati in aspettativa per motivi di incompatibilità o fuori ruolo per limiti di età;
  - n) propone i membri di commissione per esigenze varie delle Facoltà;
  - o) collabora con i Consigli di Corso di Studio sulla base delle loro richieste, all'attuazione delle disposizioni del Regolamento Didattico di Ateneo, curando la perequazione dei carichi didattici nell'ambito del Dipartimento;
  - p) approva la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato con tecnici di comprovata esperienza anche per l'uso di attrezzature didattico-scientifiche di particolare complessità;
  - q) propone al Rettore la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, al fine di avvalersi di attrezzature e servizi logistici extra-universitari, per lo svolgimento di attività didattiche integrative di quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica professionale;
  - r) collabora, con gli organi di governo dell'Ateneo e gli organi di programmazione nazionale, regionale e locale, alla elaborazione ed all'attuazione di programmi di insegnamento non finalizzati al conseguimento dei titoli di studio previsti dalla legge, ma rispondenti a precise esigenze di qualificazione e riqualificazione professionale, di formazione di nuovi profili professionali di alta specializzazione e di educazione permanente;
  - s) approva la ripartizione delle quote dei proventi derivanti dall'attività conto terzi, secondo il Regolamento che disciplina tale attività;
  - t) discute ed approva il bilancio preventivo per l'anno successivo;
  - u) approva il conto consuntivo dell'anno precedente.

Il Consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni alla Giunta.

I rappresentanti del personale tecnico amministrativo (lettera c, art. 4) non partecipano ai punti g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r) ed s) del presente articolo.

I rappresentanti dei dottorati di ricerca (lettera d), art. 4) non partecipano ai punti e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r) ed s) del presente articolo.

Per le delibere riguardanti i professori ordinari e/o straordinari, partecipano esclusivamente i professori ordinari e straordinari.

Per le delibere riguardanti i professori associati, partecipano esclusivamente i professori ordinari, straordinari ed associati.

Per le delibere riguardanti i ricercatori, partecipano esclusivamente i professori ordinari, straordinari, associati ed i ricercatori.

Le limitazioni di cui ai precedenti tre commi non si applicano nel caso di affidamenti di carichi didattici, o supplenze, o stipula di contratti di diritto privato con studiosi o esperti di comprovata qualificazione.

## **Art. 7 - Modalità di riunione**

Il C.d.D. si riunisce in via ordinaria almeno tre volte all'anno, e comunque:

1. entro il 30 Novembre per esprimersi in merito alla relazione sull'attività scientifica e didattica relativa all'anno accademico appena trascorso e per discutere ed approvare il bilancio preventivo per il nuovo anno ed il relativo piano di attività;
2. entro il 10 Aprile per approvare il conto consuntivo dell'anno precedente.

Il Consiglio di Dipartimento è convocato dal Direttore del Dipartimento, che cura la compilazione dell'ordine del giorno, inserendovi proposte che, eventualmente, gli pervengano da almeno un terzo dei membri del Consiglio. Sedute straordinarie del Consiglio di Dipartimento possono essere convocate dal Direttore anche su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio.

La convocazione del Consiglio è diramata per iscritto a tutti gli aventi diritto almeno cinque giorni prima della riunione con l'indicazione dell'ordine del giorno. In caso di urgenza, tale termine può essere ridotto ad un giorno, effettuando la convocazione mediante comunicazione diretta e firmata per presa visione e, in caso di irreperibilità, per via telegrafica a domicilio.

Per la validità delle riunioni, si richiede la presenza della maggioranza dei convocati, dedotti gli assenti giustificati. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, salvo che sia diversamente disposto dallo Statuto o dai Regolamenti di Ateneo.

Su invito del Consiglio, possono partecipare alla seduta esperti con la sola funzione di illustrare questioni di particolare complessità, al fine di offrire ogni opportuno elemento di valutazione. Esaurita l'esposizione e risposto ad eventuali domande a chiarimento, l'esperto deve essere invitato ad allontanarsi dalla sala della riunione.

Su questioni didattiche concernenti un insegnamento d'interesse del Dipartimento, è d'obbligo sentire il parere del docente interessato.

Il Direttore fissa, nella comunicazione di convocazione, l'ora di inizio e di termine della riunione. Se all'ora prevista per il termine della riunione, non tutti i punti all'ordine del giorno sono stati esauriti, il Direttore può prorarre la riunione per un tempo che ritiene utile, ovvero sospenderla. In quest'ultimo caso, il Direttore fissa la data e l'ora della nuova riunione, che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla precedente. Il Consiglio può stabilire, preliminarmente ad ogni riunione, la durata massima degli interventi ed il numero di interventi che ogni singolo partecipante può effettuare su ognuno dei punti previsti all'ordine del giorno.

Di ogni seduta del Consiglio di Dipartimento è redatto verbale.

Il verbale deve essere reso disponibile dal segretario verbalizzante entro 15 giorni dalla data di riunione del Consiglio e si intende approvato se nei dieci giorni successivi non pervengono al Segretario richieste scritte di integrazione. Qualora pervengano, esse vengono sottoposte ad esame del C.d.D. nella successiva riunione. In caso di particolare urgenza, stralci di verbale sono redatti ed approvati nel corso della stessa riunione del Consiglio.

I verbali del C.d.D. sono pubblici e sono tenuti a disposizione di chi desidera consultarli.

## **DIRETTORE DI DIPARTIMENTO**

### **Art. 8 - Nomina**

Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di prima fascia del Dipartimento che hanno optato per il tempo pieno. In mancanza di professori di prima fascia, ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal Senato Accademico, la direzione del Dipartimento è affidata ad un professore di seconda fascia eletto con le stesse modalità.

Il Direttore è nominato dal Rettore.

Il Direttore resta in carica tre anni accademici e non può essere eletto più di due volte consecutive.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione e in caso di parità prevale il più anziano in ruolo.

La votazione per l'elezione del Direttore è valida se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

In caso di ballottaggio l'elezione del Direttore è valida se i votanti non sono inferiori al quaranta per cento degli aventi diritto.

L'elettorato attivo è costituito dalle categorie a), b), c) e d) del Consiglio di Dipartimento di cui all'art. 4.

Per agevolare l'eventuale passaggio delle consegne, la designazione dovrà avvenire entro il 15 ottobre dell'anno di scadenza della carica.

Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del Direttore del Dipartimento, il decano dei professori di prima fascia provvede ad indire le elezioni. Lo stesso decano provvede anche alla costituzione del seggio elettorale.

L'elezione del Direttore avviene a seguito di presentazione di candidature ufficiali. A tal fine, il decano convoca, prima delle votazioni, una riunione del corpo elettorale, nella quale i candidati potranno esporre i propri programmi e partecipare alla discussione degli stessi. Candidature e programmi potranno essere trasmessi al decano per iscritto entro la stessa data, in caso di impedimento a partecipare alla riunione.

Le operazioni elettorali sono svolte dalla Commissione Elettorale.

Le votazioni si svolgono a seggio aperto per la durata di cinque ore.

Ove si determini una vacanza nel corso del triennio, il decano dei professori di prima fascia assume temporaneamente le funzioni di Direttore e provvede entro trenta giorni ad indire nuove elezioni.

Il Direttore nomina tra i professori di ruolo facenti parte della Giunta un vicedirettore, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza. Il Vicedirettore è nominato con decreto del Rettore.

La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, di Preside di Facoltà, di Presidente del Consiglio di Corso di Studio o con qualsiasi altra carica che prevede indennità a carico del bilancio dell'Ateneo.

### **Art. 9 - Attribuzioni**

Il Direttore ha la rappresentanza del Dipartimento; convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati; amministra i fondi del Dipartimento e ne è responsabile a norma di legge; con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento; vigila sull'osservanza, nell'ambito del

Dipartimento, delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le attribuzioni che gli sono devolute dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti. A tali fini, coadiuvato dalla Giunta e dal Segretario amministrativo per le parti di rispettiva competenza, esercita i seguenti compiti:

- a) predispone le richieste da inoltrare al Rettore per ottenere finanziamenti, personale amministrativo ed altro personale non docente, per la realizzazione dell'attività di ricerca svolta presso il Dipartimento;
- b) predispone una relazione annuale sullo stato della ricerca e della didattica svolta nel Dipartimento;
- c) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature per la ricerca e per lo svolgimento delle tesi e degli elaborati finali;
- d) ordina quanto serve per il buon funzionamento del Dipartimento e dispone il pagamento delle relative spese, sempre fatta salva l'autonomia propositiva dei gruppi di ricerca sulla gestione dei fondi loro specificamente assegnati;
- e) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, corredati dalle relazioni previste dalla normativa di Ateneo;
- f) nei limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti, autorizza le missioni dei singoli componenti il Dipartimento e dispone le relative anticipazioni, qualora la missione sia a carico del Dipartimento.

Il Direttore, sentita la Giunta, propone al Consiglio d'Amministrazione, l'attribuzione dell'incarico di Segretario amministrativo ad un dipendente appartenente alla categoria D.

## **GIUNTA DI DIPARTIMENTO**

### **Art. 10 - Composizione - Elezione**

La Giunta è composta da tre professori ordinari o straordinari, tre professori associati e due ricercatori.

Oltre al Direttore, che la presiede, fa parte della Giunta il Segretario amministrativo con voto consultivo.

Le operazioni elettorali per la designazione delle rappresentanze in seno alla Giunta di Dipartimento sono svolte dalla Commissione Elettorale di cui all'art. 12.

Almeno 30 giorni prima della scadenza del mandato dei componenti della Giunta, il Direttore del Dipartimento indice le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze mediante avviso che sarà affisso all'Albo del Dipartimento almeno venti giorni prima della data delle votazioni.

L'elettorato attivo e passivo spetta ai membri delle singole componenti elettive alla data di indizione delle elezioni.

Le votazioni sono valide se vi ha partecipato almeno il 30 % degli aventi diritto.

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza nell'ambito della rispettiva componente.

Risultano eletti coloro che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità, risultano eletti coloro che vantano maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, prevale la maggiore anzianità anagrafica.

La Giunta dura in carica 3 anni.

I mandati elettivi decorrono dal 1° Novembre.

In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni o ogni altra forma di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surrogato, seguendo

l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi. Qualora la lista degli eletti sia esaurita, entro 30 giorni dal verificarsi della vacanza il Direttore indice elezioni suppletive che dovranno svolgersi entro i successivi 30 giorni. I nuovi componenti restano in carica per lo scorcio del mandato in corso.

### **Art. 11 - Riunioni - Compiti**

La Giunta coadiuva il Direttore nei suoi compiti ed attribuzioni. In particolare:

- a) cura la realizzazione delle direttive e degli obblighi indicati dal Consiglio di Dipartimento;
- b) elabora la fase istruttoria dei problemi ordinari e straordinari del Dipartimento;
- c) predispone la suddivisione delle quote dei proventi secondo il Regolamento che disciplina l'attività conto terzi;
- d) delibera in merito a:
  - acquisti nell'ambito del bilancio, fino alla concorrenza dei fondi disponibili;
  - ripartizione dei fondi nell'ambito delle destinazioni previste dal bilancio;
  - attribuzione di mansioni al personale tecnico-amministrativo e formulazione dei giudizi di valutazione;
  - organizzazione degli spazi del Dipartimento;
  - questioni sulle quali abbia avuto esplicito mandato dal Consiglio di Dipartimento.

La Giunta si riunisce su convocazione del Direttore, o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione deve essere comunicata almeno tre giorni prima della seduta.

Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti con voto deliberativo, oltre al Direttore.

Le deliberazioni della Giunta sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

Delle riunioni della Giunta viene redatto verbale a cura del Segretario amministrativo o, in sua assenza, da un suo sostituto.

## **COMMISSIONE ELETTORALE**

### **Art 12**

La Commissione per le elezioni del Direttore, della Giunta e dei membri elettivi del C.d.D. di norma è unica ed è formata da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente ed uno con funzioni di segretario.

Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del suo Presidente, nella persona di un professore di I fascia.

I membri della Commissione Elettorale vengono designati nella riunione del corpo elettorale di cui all'art. 8.

Della elezione del Direttore la Commissione Elettorale redige apposito verbale che viene trasmesso, unitamente alle schede, al Rettore dell'Università della Calabria. Per le altre elezioni il verbale viene archiviato in Dipartimento.

## **RISORSE DEL DIPARTIMENTO**

### **Art. 13 – Spazi**

Sono spazi del Dipartimento le aule didattiche e per seminari, gli uffici dei docenti, gli uffici per il personale tecnico-amministrativo, la sala per le riunioni, i locali per servizi, i Laboratori di ricerca, di servizio, di sperimentazione, di documentazione scientifica ed il Laboratorio Prove Materiali e Strutture.

La destinazione degli spazi del Dipartimento e, in particolare, la loro attribuzione a membri del Dipartimento per l'esercizio delle loro funzioni istituzionali, è proposta dalla Giunta ed approvata dal Consiglio di Dipartimento.

### **Art. 14 – Fondi ed esercizio finanziario**

Il Dipartimento può disporre dei seguenti fondi:

1. dotazione ordinaria di funzionamento;
2. assegnazione per l'acquisto di attrezzature didattiche e librerie;
3. assegnazioni per la ricerca scientifica, ivi comprese quelle per le attrezzature;
4. tasse per iscrizioni a Scuole o Corsi istituiti presso il Dipartimento, contributi di laboratorio, di biblioteca, di esercitazioni e di internato, versati da studenti;
5. contributi di enti e di privati versati per convenzioni o a titolo di liberalità;
6. finanziamenti mediante contratti e convenzioni con Enti pubblici e privati per attività di ricerca e consulenza;
7. proventi per prestazioni a pagamento;
8. interessi attivi maturati sul conto corrente bancario del Dipartimento;
9. ogni altro fondo specificatamente destinato all'attività del Dipartimento per legge per disposizione del Consiglio di Amministrazione;
10. inoltre, in base a delibera annuale del Consiglio di Dipartimento, di quote di fondi attribuiti ai singoli gruppi di ricerca dal CNR, dal MIUR e da altri possibili enti eroganti o committenti di contratti e convenzioni, fino ad un massimo del 10% dei fondi stessi.

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare. La gestione finanziaria è unica, come è unico il relativo bilancio di previsione; le spese indicate in bilancio devono essere contenute, nel loro complessivo ammontare, entro i limiti delle entrate previste e, pertanto, il bilancio deve risultare in pareggio.

Il bilancio di previsione del Dipartimento è formulato in termini finanziari di competenza; l'unità elementare del bilancio è rappresentato dal capitolo.

Il bilancio redatto viene inoltrato all'Amministrazione Centrale dell'Università della Calabria, dopo l'approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere tenuti affissi all'Albo del Dipartimento per la durata di trenta giorni.

Le proposte di deliberazione, riguardanti le variazioni di bilancio, sono presentate all'organo collegiale dal Direttore, con motivata relazione ed accompagnate dalla relazione del Collegio dei Revisori.

## **DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 15 – Modifiche del regolamento e richiamo di norme generali**

Le proposte di modifica o di integrazione al presente regolamento devono essere approvate in un Consiglio di Dipartimento, appositamente convocato, dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nel Consiglio di Dipartimento.

La delibera è resa esecutiva con decreto emanato dal Rettore.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le norme che disciplinano le attività degli organi universitari stabiliti dallo Statuto dell'Università della Calabria e relativi regolamenti attuativi.

## **ALLEGATO A**

### **ELENCO DEI SETTORI SCIENTIFICO-DISCIPLINARI DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DI STRUTTURE**

ICAR/07 GEOTECNICA

ICAR/08 SCIENZA DELLE COSTRUZIONI

ICAR/09 TECNICA DELLE COSTRUZIONI

ICAR/10 ARCHITETTURA TECNICA

ICAR/11 TECNICA E PRODUZIONE EDILIZIA

ICAR/14 COMPOSIZIONE ARCHITETTONICA E URBANA

ICAR/17 DISEGNO

ICAR/18 STORIA DELL' ARCHITETTURA

ICAR/19 RESTAURO

MAT/07 FISICA MATEMATICA